



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 467
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 dicembre 2020

INDICE**Commissioni riunite**5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 10 dicembre 2020

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
PESCO

indi del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente PESCO dà conto di un primo elenco di improponibilità, riferito agli articoli da 1 a 22, con esclusione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000:

1.172, 1.176, 1.0.37, 1.0.38, 1.0.39 (8.70 analogo), 1.0.51, 1.0.59, 1.0.60, 1.0.62, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.65, 2.0.4, 2.0.5 (2.0.6), 3.0.14, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.17, 4.0.27, 5.71 (5.78 e 5.108), 5.72, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.5 (limitatamente al comma 2), 6.0.23, 6.0.24, 7.0.1, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.15, 7.0.17, 7.0.18 e 7.0.19 (limitatamente al comma 2), 7.0.26, 8.72, 8.0.35, 8.0.36, 9.0.23, 9.0.24, 9.0.25, 9.0.26, 9.0.27, 9.0.28, 9.0.29, 9.0.30, 9.0.31, 9.0.32, 9.0.33, 9.0.45, 9.0.64, 9.0.65, 9.0.66, 9.0.67, 9.0.68, 9.0.72, 9.0.73, 9.0.74, 9.0.75, 9.0.76, 9.0.81, 9.0.87, 9.0.94, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.16, 10.0.35, 10.0.37, 10.0.39, 10.0.57 (limitatamente al comma 1), 10.0.59, 10.0.60, 10.0.61, 10.0.62, 10.0.63, 10.0.65, 10.0.66, 10.0.69, 10.0.71, 10.0.76, 10.0.77, 10.0.78, 10.0.79, 10.0.80, 10.0.81, 10.0.96, 10.0.100, 10.0.101, 10.0.105, 10.0.106, 10.0.107, 10.0.107 bis, 10.0.115, 10.0.136, 10.0.152, 10.0.153, 10.0.154, 10.0.155, 10.0.156, 10.0.157, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.15, 13.0.13, 13.0.14, 13.0.15, 13.0.16, 13.0.21, 14.2, 14.3, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 15.0.11, 16.0.3, 16.0.8, 16.0.13, 17.5, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.22, 17.0.37, 20.0.8, 20.0.15, 20.0.19, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.33, 20.0.34, 22.5, 22.9, 22.0.1, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.8 (cfr. 22.0.11), 22.0.9, 22.0.16, 22.0.20, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.27.

Dichiara altresì proponibili, a condizione di delimitare la portata normativa al 2020 o da ricollocare all'interno nel testo, le proposte: 1.2, 1.3, 1.108, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.10, 1.0.17, 1.0.52, 1.0.73, 3.9, 3.0.26, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.0.3, 5.0.18, 5.0.19, 7.0.12, 8.58, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.39, 8.0.41, 9.66, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.42, 9.0.79, 9.0.80, 10.0.8, 10.0.19, 10.0.95 (testo base), 10.0.97, 10.0.112, 10.0.114, 13.0.10, 13.0.24, da 15.17 a 15.25, 17.0.8, 17.0.23 e 17.0.27.

Appreziate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 13,15.

Il presidente D'ALFONSO dà conto di un ulteriore elenco di improponibilità, ricomprendente gli articoli da 22 a 34 ed i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000:

23.35 (cfr. 24.0.10), 23.36, 23.40, 23.0.11, 23.0.14, 23.0.16, 24.9, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.9, 24.0.10 (cfr. 23.35), 24.0.11, 25.2, 27.8, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.9, 27.0.10, 30.10, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.11, 30.0.12, 31.0.1, 31.0.3, 31.0.8, 32.5, 32.6, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.16, 32.0.18 (cfr. 33.0.14), 32.0.19, 32.0.22, 32.0.23, 33.2, 33.0.3, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.15, 33.0.16, 33.0.28 e 34.0.2.

Avverte inoltre che, con riferimento ai subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000 del Governo, risultano improponibili le seguenti proposte: 1.1000/98, 1.1000/101, 1.1000/109, 1.1000/110, 1.1000/117, 1.1000/125, 1.1000/127, 1.1000/134, 1.1000/177, 1.1000/196, 1.1000/205, 1.1000/207, 1.1000/209, 1.1000/212, 1.1000/213, 1.1000/218, 1.1000/219, 1.1000/221, 1.1000/222, 1.1000/223, 1.1000/225, 1.1000/255, 1.1000/265, 1.1000/282, 1.1000/371, 1.1000/372, 1.1000/375, 1.1000/390, 1.1000/391, 1.1000/392, 1.1000/398, 1.1000/406, 1.1000/407, 1.1000/409, 1.1000/410, 1.1000/411, 1.1000/412, 1.1000/416, 1.1000/418, 1.1000/424, 1.1000/425, 1.1000/427, 1.1000/428, 1.1000/449, 1.1000/450, 1.1000/469, 1.1000/470, 1.1000/507, 1.1000/510 e 1.1000/515.

Comunica infine che, in relazione ai subemendamenti riferiti al subemendamento 1.1000/3000 risultano improponibili le proposte: 1.1000/3000/1, 1.1000/3000/2, 1.1000/3000/3, 1.1000/3000/4, 1.1000/3000/5, 1.1000/3000/6, 1.1000/3000/7, 1.1000/3000/8, 1.1000/3000/9, 1.1000/3000/10, 1.1000/3000/27, 1.1000/3000/28, 1.1000/3000/118, 1.1000/3000/123, 1.1000/3000/147, 1.1000/3000/148, 1.1000/3000/151, 1.1000/3000/152, 1.1000/3000/154, 1.1000/3000/155, 1.1000/3000/156, 1.1000/3000/163, 1.1000/3000/190, 1.1000/3000/195, 1.1000/3000/209, 1.1000/3000/210, 1.1000/3000/211, 1.1000/3000/212, 1.1000/3000/219, 1.1000/3000/225, 1.1000/3000/226, 1.1000/3000/227, 1.1000/3000/228, 1.1000/3000/316, 1.1000/3000/317, 1.1000/3000/318, 1.1000/3000/320, 1.1000/3000/321, 1.1000/3000/325, 1.1000/3000/326, 1.1000/3000/327, 1.1000/3000/328, 1.1000/3000/334, 1.1000/3000/335, 1.1000/3000/341, 1.1000/3000/343, 1.1000/3000/344, 1.1000/3000/346, 1.1000/3000/347, 1.1000/3000/348, 1.1000/3000/349, 1.1000/3000/350, 1.1000/3000/351, 1.1000/3000/352, 1.1000/3000/353, 1.1000/3000/354, 1.1000/3000/355, 1.1000/3000/357, 1.1000/3000/358, 1.1000/3000/359, 1.1000/3000/360, 1.1000/3000/363, 1.1000/3000/365, 1.1000/3000/371, 1.1000/3000/382 e sullo stesso tema: 1.1000/3000/383, 1.1000/3000/384, 1.1000/3000/387, 1.1000/3000/388, 1.1000/3000/389, 1.1000/3000/433, 1.1000/3000/434, 1.1000/3000/435, 1.1000/3000/436, 1.1000/3000/437, 1.1000/3000/438, 1.1000/3000/439, 1.1000/3000/440, 1.1000/3000/448, 1.1000/3000/450, 1.1000/3000/452 e sullo stesso tema: 1.1000/3000/454, 1.1000/3000/455, 1.1000/3000/460, 1.1000/3000/462, 1.1000/3000/467, 1.1000/3000/471, 1.1000/3000/472, 1.1000/3000/479, 1.1000/3000/483 e analogo, 1.1000/

3000/484, 1.1000/3000/493 e analogo, 1.1000/3000/494, 1.1000/3000/499, 1.1000/3000/500, 1.1000/3000/506, 1.1000/3000/507, 1.1000/3000/508, 1.1000/3000/509, 1.1000/3000/521, 1.1000/3000/525, 1.1000/3000/526, 1.1000/3000/532 e sullo stesso tema: 1.1000/3000/533, 1.1000/3000/534, 1.1000/3000/535, 1.1000/3000/536, 1.1000/3000/537, 1.1000/3000/538, 1.1000/3000/539, 1.1000/3000/543, 1.1000/3000/545, 1.1000/3000/549, 1.1000/3000/554, 1.1000/3000/563, 1.1000/3000/567, 1.1000/3000/568, 1.1000/3000/571 e sullo stesso tema, 1.1000/3000/572, 1.1000/3000/588 1.1000/3000/591, 1.1000/3000/611 e analogo, 1.1000/3000/612, 1.1000/3000/615, 1.1000/3000/616, 1.1000/3000/617, 1.1000/3000/618, 1.1000/3000/619, 1.1000/3000/620, 1.1000/3000/621, 1.1000/3000/622, 1.1000/3000/623, 1.1000/3000/624, 1.1000/3000/625, 1.1000/3000/626, 1.1000/3000/627, 1.1000/3000/628, 1.1000/3000/629, 1.1000/3000/630, 1.1000/3000/631, 1.1000/3000/632, 1.1000/3000/633, 1.1000/3000/634, 1.1000/3000/635, 1.1000/3000/636, 1.1000/3000/637, 1.1000/3000/638, 1.1000/3000/639, 1.1000/3000/640, 1.1000/3000/641, 1.1000/3000/642 e 1.1000/3000/643.

Comunica poi che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.5000, 3.5000, 8.5000, 9.5000, 10.0.95 (testo 2), 10.0.119 (testo 2), 12.112 (testo 2), 12.5000, 13.0.10 (testo 2), 15.5000, 20.0.9 (testo 3), 22.5000, 22.0.30 (testo 2), 29.5000, 30.5000, 33.0.17 (testo 3), Coord. 1, e subemendamenti 1.1000/3000/74 (testo 2), 1.1000/3000/374 (testo 2), 1.1000/3000/516 (testo 2), 1.1000/3000/559 (testo 2), 1.1000/3000/5000, 1.1000/5000 (*pubblicati in allegato*).

Informa altresì che gli emendamenti 1.108 e 1.149 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1994/46/5-6 e G/1994/47/5-6 (*pubblicati in allegato*).

Dopo l'intervento del senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) sull'ordine dei lavori il presidente D'ALFONSO ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutte le proposte riferite ad uno stesso articolo si svolgerà un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) segnala che l'emendamento 10.0.99 è inserito due volte tra le inammissibilità. Il senatore D'ALFONSO assicura che terrà conto della segnalazione.

Ad avviso del senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) l'emendamento 5.72, vertente sulle concessioni demaniali marittime sarebbe pienamente attinente all'oggetto del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, quale delineato anche dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/3000.

Con riferimento alla disposizione regolamentare poc'anzi citata dal Presidente, il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, per prassi consolidata, è stato sempre consentito, nel corso dell'esame in Commissione, l'intervento di più oratori in relazione ad un singolo emendamento.

Qualora pertanto, nel caso in esame, la Presidenza volesse procedere ad un'interpretazione restrittiva del Regolamento, ciò potrebbe tradursi in una criticabile limitazione del dibattito, soprattutto in considerazione della particolare complessità del provvedimento iscritto all'ordine del giorno e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il presidente D'ALFONSO replica precisando che il comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui più di un presentatore intervenga illustrando la stessa proposta emendativa. Non sussistono pertanto limitazioni agli interventi da parte dei Gruppi.

Non è in ogni caso intenzione della Presidenza il derogare alla prassi consolidata.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rammenta che nella mattinata, prima della sospensione, aveva avuto luogo la distribuzione del primo elenco di inammissibilità. Domanda pertanto se sia possibile acquisire anche l'ulteriore elenco menzionato alla ripresa dei lavori.

Il presidente D'ALFONSO precisa che l'elenco è in corso di distribuzione.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) domanda di aggiungere la propria firma ad alcuni emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il presidente D'ALFONSO rileva, sul punto, l'opportunità di una comunicazione scritta da parte del Gruppo di appartenenza.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) domanda per quali ragioni la Presidenza avrebbe dichiarato l'imponibilità dell'emendamento 14.1

Il presidente D'ALFONSO precisa che la proposta in questione risultava incoerente rispetto al testo del provvedimento.

Ad avviso del senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sarebbe quanto mai opportuno che la Presidenza specificasse nel dettaglio le ragioni alla base delle improponibilità. Ciò al fine di poter agevolmente distinguere le proposte effettivamente estranee all'oggetto del provvedimento da quelle che potrebbero invece essere dichiarate proponibili a seguito di riformulazione.

Il presidente D'ALFONSO precisa che gli emendamenti improponibili sono stati individuati sulla base di quanto prescritto dall'articolo 97 del Regolamento.

Precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento, la decisione è inappellabile.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si pone criticamente sull'improponibilità delle proposte 23.35 e 24.0.10, che, a suo avviso, risulterebbero pienamente attinenti all'oggetto del provvedimento in esame.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) auspica che la Presidenza conceda del tempo per un ponderato esame delle proposte dichiarate improponibili, al fine di poter predisporre eventuali riformulazioni.

Con riferimento all'improponibilità della proposta 1.0.59, recante la propria prima firma, la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) precisa di aver già presentato una riformulazione.

Sarebbe peraltro opportuno, a suo avviso, concedere ai presentatori la possibilità di illustrare adeguatamente anche i subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 ed al subemendamento 1.1000/3000. Ciò in quanto le predette proposte recepiscono il testo di due ulteriori decreti-legge emanati dal Governo.

Il presidente D'ALFONSO precisa che l'esame delle proposte emendative inizierà dai subemendamenti riferiti al subemendamento 1.1000/3000.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'improponibilità pronunciata sugli emendamenti 24.0.7 e 24.0.9 non appare giustificata, stante l'ammissione all'esame dell'emendamento 24.0.8, vertente su analoga materia.

Sotto un profilo di merito, peraltro, le proposte in questione risolvono una nota problematica relativa alla disciplina del processo civile, consentendo la rimessione nei termini nel caso in cui l'avvocato difensore incorra, prima della costituzione delle parti, in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio e gravidanza che non gli consentano, in modo assoluto, di delegare le funzioni (e non vi sia altro procuratore indicato).

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) si pone criticamente sull'improponibilità pronunciata in relazione ad alcuni emendamenti relativi all'estensione dei codici ATECO, nonché in relazione alle proposte relative all'acquisto agevolato di veicoli da parte delle persone disabili e ad ulteriori emendamenti relativi alla possibilità di immatricolare dei *pick-up* come autoveicoli.

Il presidente D'ALFONSO nell'osservare che numerosi interventi concernono non solo l'ordine dei lavori ma anche il contenuto di merito degli emendamenti, precisa che il criterio prevalentemente utilizzato dalla Presidenza è quello dell'estraneità all'oggetto della discussione, quale prefigurato dall'articolo 97 del Regolamento.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di poter disporre di un margine temporale adeguato per la valutazione delle improponibilità e l'eventuale presentazione di riformulazioni.

Osserva quindi che l'oggetto del provvedimento andrebbe inteso anche alla luce delle proposte emendative e subemendative presentate dal Governo, che recepiscono il testo di ulteriori decreti-legge sulla materia e che, sotto questo profilo, non si comprende l'improponibilità dichiarata in relazione a tre emendamenti. In particolare, l'emendamento 9.0.23, ben potrebbe essere riformulato e riferito alle nuove disposizioni introdotte dal Governo.

Il senatore PESCO, presidente della 5^a Commissione, osserva che l'intervento del senatore Briziarelli appare di merito e che, pertanto, potrebbe avere luogo in sede di illustrazione.

Dissente il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), rilevando che il suo intervento era circoscritto all'improponibilità di tre specifiche proposte.

Replica nuovamente il presidente della 5^a Commissione PESCO, osservando che sarebbe comunque possibile illustrare gli emendamenti dichiarati improponibili.

Il senatore BRIZIARELLI precisa, a sua volta, che le sue osservazioni erano strettamente attinenti all'ordine dei lavori.

Il Governo, infatti, ha presentato delle proposte emendative e subemendative che ampliano notevolmente l'oggetto del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, laddove la Presidenza delle Commissioni stesse ha reso note le proposte dichiarate improponibili solo dopo la chiusura dei termini per la presentazione dei subemendamenti, rendendo impossibile ogni formulazione volta a ricollocare correttamente i testi.

Infine, appare di difficile comprensione la discriminante in base alla quale è stata valutata la proponibilità dei sub emendamenti al subemendamento 1.1000/3000. Vi sono infatti proposte riferite alle categorie colpite indirettamente dalla crisi dichiarate proponibili (come ad esempio il subemendamento 1.1000/3000/615), ed altre, ricomprese nello stesso ambito, dichiarate improponibili (come ad esempio il subemendamento 1.1000/3000/617).

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente che le problematiche inerenti l'individuazione delle categorie da ristorare dovreb-

bero spingere il Governo a concretizzare quanto prima una seria riforma dei codici ATECO.

Il senatore PESCO, presidente della 5^a Commissione, invita gli oratori ad attenersi all'oggetto del dibattito, che verte, su richiesta di singoli oratori, sull'ordine dei lavori.

Concorda il presidente D'ALFONSO, osservando altresì che il presente dibattito è stato connotato da un elevato numero di interventi.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) contesta l'improponibilità del subemendamento 1.1000/3000/534, stante la sua valenza contenutistica.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) insiste sulla necessità di poter disporre di un adeguato lasso di tempo per un ponderato esame delle proposte dichiarate improponibili, anche perché i due elenchi distribuiti nel corso della seduta sembrano presentare alcune incongruenze ed alcuni errori materiali.

Domanda infine se la disciplina di cui all'articolo 100, comma 9, del Regolamento sia applicabile anche agli emendamenti che aggiungono ulteriori articoli.

Con riferimento all'ultimo quesito formulato dal senatore Arrigoni, il presidente D'ALFONSO risponde affermativamente, citando nuovamente l'articolo.

Segue quindi un breve dibattito tra il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) (che si pone criticamente sulla lettura del Regolamento fornita dalla Presidenza, osservando che l'illustrazione delle proposte riferite all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000 dovrebbe godere di ampi margini temporali non potendosi riferire formalmente all'articolo 1), ed il presidente D'ALFONSO (che ribadisce il principio fissato dalla lettera dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento circa la riferibilità all'illustrazione degli emendamenti ad un articolo).

Ad avviso del senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) la Presidenza delle Commissioni riunite sembra aver individuato le proposte improponibili sulla base di criteri squisitamente politici. Ciò costituirebbe un precedente di assoluta gravità, che sarà portato alla conoscenza del Presidente del Senato.

Conclude ribadendo la piena legittimità delle richieste formulate dalla sua propria parte politica nel corso del dibattito.

Il presidente D'ALFONSO propone di passare all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sarebbe opportuno garantire un congruo margine temporale all'illustrazione delle proposte riferite all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000. Tali, ultimi, emendamenti, infatti, innovano profondamente il testo del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, recependo ulteriori decreti-legge emanati dal Governo.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza le valutazioni operate dalla Presidenza in relazione alla proponibilità degli emendamenti, che appaiono, a suo avviso, connotate da eccessiva discrezionalità.

Il presidente PESCO nel chiarire la motivazione di improponibilità di alcuni sub-emendamenti fa presente che tali sub-emendamenti intervengono direttamente sull'emendamento 1.1000 in luogo del sub-emendamento 1.1000/3000.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) intervenendo sull'emendamento 22.0.16, in materia di *caregiver* familiare, esprime perplessità in relazione alla dichiarazione di improponibilità, dando conto analiticamente della proposta di legge n. 7 da lui presentata all'inizio della legislatura.

Il presidente PESCO conferma che l'emendamento è improponibile per materia.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), nel far presente che i decreti ristori all'esame delle Commissioni riunite si occupano praticamente di tutto, osserva che è difficile comprendere come non possa esserci spazio per una materia importante come il *caregiver* familiare e chiede che venga rivalutata la dichiarazione di improponibilità sull'emendamento 22.0.16.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), nel rassicurare che su tale tema vi è grande attenzione e sensibilità anche da parte della maggioranza, ricorda che per il *caregiver* familiare ci sono risorse del patto per la salute, fa presente che l'emendamento in questione reca disposizioni a regime, non limitate all'emergenza del decreto ristori.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), chiede che venga data la possibilità di presentare testi 2 per ricollocare correttamente emendamenti e sub-emendamenti, o per limitarne la portata normativa all'anno 2020, al fine di poter rimuovere le cause di improponibilità.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), osserva che il gran numero di emendamenti e sub-emendamenti molti dei quali della maggioranza, sono indice di un provvedimento preparato non bene, stratificato e mal coordinato; chiede quindi che, lasciando da parte l'ostruzionismo, sia concordato un metodo serio di lavoro e non venga limitata la possibilità delle Commissioni riunite di intervenire per migliorare il provvedimento, senza

adottare eccessivi vincoli per materia, ad esempio sui codici ATECO e assicurando adeguati tempi di discussione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in merito agli emendamenti 23.36 e 24.0.10 in materia di giustizia, ricorda che si tratta di adempimenti indispensabili e chiede venga riesaminata, per tali emendamenti, la valutazione di improponibilità.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sugli emendamenti 5.0.1 in materia di pubblicità degli avvisi legali sui giornali, 8.0.35 in materia di social card carburante per i soggetti residenti delle aree montane e 17.0.27 in materia di *voucher* nel settore della ristorazione, dichiarati improponibili, chiede venga riesaminata la valutazione di improponibilità, anche per meglio specificare la declaratoria riferita al 17.0.27.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), in relazione all'emendamento 14.1, al quale aggiunge la propria firma, chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno dato luogo al giudizio di improponibilità.

Il presidente PESCO comunica che l'emendamento 14.1 è ammissibile.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), chiede ulteriori chiarimenti sui tempi concessi per gli interventi, ribadendo che l'andamento convulso dei lavori è da ascrivere esclusivamente alla condotta della maggioranza che ha accettato di compattare quattro decreti-legge in uno.

Il presidente PESCO ricorda che il regolamento è chiaro sui tempi di illustrazione, tuttavia se si vuole fare diversamente si potrebbe concordare un tempo limite per terminare i lavori, nella consapevolezza che la prossima settimana il provvedimento è calendarizzato in Assemblea. Al fine di ottimizzare i tempi di lavoro delle Commissioni riunite, invita coloro che intendono, per alcuni emendamenti, sottoporre ai Presidenti il riesame della valutazione di improponibilità, di presentare tali richieste alla segreteria delle Commissioni riunite.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), osserva in via di premesse che l'insindacabilità non può equivalere ad arbitrarietà. E "ristorare" significa anche "rimediare" a *vulnus* inaccettabili non solo dal punto di vista economico ma anche alleggerendo in semplificazione, come è il nostro emendamento 1.1000/3000/190 in materia di individuazione dei soggetti esenti dalla comunicazione del domicilio digitale, colmando una lacuna del decreto-legge n. 76 del 2020, che va ad incidere su un segmento di quella categoria i medici che a inizio pandemia, anche in carenza di dispositivi di protezione e a prescindere se pensionati o no, hanno dato prova di anteporre il bisogno degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza. Saggiunge che non può essere ulteriormente posposto, anche alla

luce dell'attuale recrudescenza epidemica che vede ancora una volta tutti gli operatori sanitari e socio sanitari impegnati con abnegazione nelle attività di assistenza e cura e che non dobbiamo solo chiamare «eroi» ma, dar loro un immediato segno tangibile della sensibilità con cui lo Stato segue il loro percorso professionale, di vita e di famiglia anche in età anagraficamente avanzata ma, in cui possono essere ancora una preziosissima risorsa per conoscenza e competenza a servizio della comunità. Si tratta di una misura di ristoro etico e valoriale che esenta i medici di età superiore ai 75 anni, non più titolari di partita IVA e che non esercitano più la professione ma, ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, legittimandone l'esenzione dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale. Evidenzia che trattasi di riconoscimento in chiave semplificatrice e senz'oneri, doveroso e legittimamente inserito nell'economia di un provvedimento di conversione che nel convertire ben quattro decreti legge, da una chiara ed evidente dimostrazione che non vi è stata una programmazione che abbia tenuto conto di quanto effettivamente il Paese ha bisogno. Difatti se vi fosse stato un lungimirante, sistematico e analitico approfondimento dei bisogni, nel *Ristori uno* dovevano esserci già contemplate tutte le casistiche che avrebbero potuto, con il palesarsi di tutte le condizioni e requisiti predefiniti, trovare tutela immediata senza la necessità di continue integrazioni.

Conclude rilevando che inserire questa previsione in articolato vuol dire anche se in termini di ravvedimento tardivo, trasformare questa criticità in un vantaggio eccependo che l'inserimento del nostro sub-emendamento 1.1000/3000/190 nell'elenco degli improponibili è senz'altro un re-fuso che si chiede prontamente di espungere.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), interviene in relazione all'emendamento 1.176, pur dichiarato inammissibile, finalizzato a derogare all'obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle librerie nei centri commerciali, osservando che tale obbligo penalizza ingiustamente le librerie e favorisce la vendita dei libri su Amazon.

Il presidente PESCO osserva che l'emendamento è improponibile in quanto intervenendo su un obbligo disposto con DPCM, avrebbe come effetto di introdurre norme primarie all'interno di una fonte secondaria.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), rileva polemicamente che il presidente Pesco intende dire che il Parlamento non può approvare un emendamento ad un disegno di legge che modifica un DPCM: sarebbe un esito paradossale.

La senatrice DRAGO (*Misto*), chiede se l'emendamento 22.0.10, in materia di misure di sostegno per il personale docente, è proponibile in quanto rileva difformità da un precedente elenco e quello distribuito nella seduta odierna.

Il presidente PESCO conferma che l'emendamento 22.0.10 è proponibile.

In relazione all'emendamento 22.0.9, in materia di mobilità straordinaria del personale docente, la senatrice DRAGO (*Misto*) dichiara di essere disponibile a riformulare e a semplificare l'emendamento ove vi sia la disponibilità dei presidenti a riconsiderare la valutazione di improponibilità.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver criticato l'organizzazione dei lavori, esprime forti perplessità sulle disposizioni che introducono limitazioni alla libertà di culto in occasione delle prossime festività natalizie, disposizioni che minano gli elementi fondanti della società e limitano diritti costituzionalmente garantiti, chiede che tali norme siano soppresse, chiede inoltre che siano approvati gli emendamenti a sostegno dei lavoratori che svolgono la loro opera professionale nel settore delle fiere, lavoratori duramente colpiti dalle disposizioni emergenziali introdotte dal Governo.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), chiede di riconsiderare il giudizio di improponibilità per quanto concerne i sub-emendamenti 1.1000/3000/639 e 1.1000/3000/620, ai quali aggiunge la propria firma.

Il senatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), interviene in merito al sub-emendamento 1.1000/392 in materia di indennizzi agli equipaggi dei pescherecci sequestrati chiedendo che venga riesaminata la valutazione di improponibilità.

Il presidente PESCO dichiara la disponibilità a valutare una riforma di tale emendamento.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce la necessità che siano rese note le motivazioni di improponibilità delle proposte emendative, chiede altresì una sospensione per consentire le relative riformulazioni.

Il presidente PESCO fa presente che i criteri e le valutazioni di improponibilità sono stabilite dai Presidenti delle Commissioni riunite, tuttavia conferma ove vi siano i presupposti la disponibilità a riesaminare tali valutazioni.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), segnala i sub-emendamenti 1.1000/3000/327 in materia di acquisto veicoli per persone disabili, 1.1000/3000/521 in materia di classificazione dei veicoli M1 e 1.1000/3000/618 che modifica la tabella di cui all'allegato 1, recante le diverse figure professionali e la percentuale del ristoro: incremento ristori per procuratori d'affari.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede conto della rivisitazione del giudizio di improponibilità su alcuni emendamenti precedentemente annunciato dalla Presidenza, esprimendo contestualmente dei dubbi circa i criteri di valutazione seguiti finora. Evidenzia inoltre che, a differenza di quanto accaduto per gli articoli da 1 a 22, per gli articoli da 23 a 34 non è stato concesso tempo per esaminare le relative proposte di improponibilità. Chiede poi come mai sia stato dichiarato improponibile l'emendamento 22.5 in materia di disabilità, che impegna peraltro somme molto inferiori rispetto ad altre proposte dichiarate, al contrario, ammissibili. Infine contesta la mancanza di dialogo sui subemendamenti dichiarati improponibili perché riferiti all'Allegato contenuto nel Ristori 1 invece che nel Ristori 3. Se tale problematica fosse stata segnalata per tempo infatti sarebbe stato possibile porre rimedio.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'emendamento 22.5, introducendo una norma a regime, contrasta con la *ratio* dei quattro decreti Ristori, che introducono misure transitorie.

Conferma quindi le inammissibilità sui subemendamenti relativi all'emendamento 1.000/3000, che però fanno riferimento al testo del decreto-legge originario.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) lamenta la mancanza di indicazioni chiare e certe sui criteri adottati per la valutazione di inammissibilità, che rende più complesso il lavoro dei firmatari degli emendamenti che volessero riformulare gli emendamenti in questione. Segnala quindi la rilevanza degli emendamenti 24.0.8 e 24.0.10 sull'ordine di trattazione delle cause.

Il PRESIDENTE assicura di aver preso nota.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la complessità del processo legislativo in corso sia causato dalla scelta del Governo di presentare molteplici provvedimenti d'urgenza uno di seguito all'altro sulla stessa materia e certo non dall'attività emendativa dei senatori.

Stigmatizza poi la scelta di dichiarare proponibili alcuni emendamenti a condizione che ne venga delimitata la portata normativa al 2020 o che siano ricollocati nel testo. Il loro contenuto, infatti, renderebbe impossibile l'applicazione di tali criteri, come nel caso dell'emendamento 10.0.8.

Con riferimento invece alle proposte in materia di giustizia, dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Modena, esprime perplessità sulla decisione di dichiarare ammissibili solo alcuni emendamenti e non anche altri vertenti sulla stessa materia.

Il PRESIDENTE informa che per la valutazione dell'emendamento 10.0.8 è stato seguito lo stesso criterio che ha riguardato l'emendamento 22.5 citato poc'anzi.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) torna sulla proposta avanzata in precedenza dal senatore Romeo, chiarendo che la Lega potrebbe limitare i suoi interventi in illustrazione fino ad un massimo di 300 minuti per blocco di emendamenti.

Il presidente D'ALFONSO prende atto.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) segnala l'emendamento 5.0.2.

Il presidente PESCO evidenzia che l'emendamento fa riferimento a norme urbanistiche, che non sono contenute nei testi in esame.

Le senatrici ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) e LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 1.413.

La Presidenza prende atto.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede conferma sull'ammissibilità dell'emendamento 1.0.61.

Il PRESIDENTE ne conferma l'ammissibilità.

In considerazione dell'andamento dei lavori, dispone quindi una sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 18,15.

Il presidente PESCO avverte che si passerà alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) aggiunge la firma all'emendamento 1.000/3000/93.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede conferma che, sulla base delle intese definite in sede informale, l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 sarà divisa in tre blocchi, il primo relativo al subemendamento 1.1000/3000, il secondo relativo all'emendamento 1.1000 e il terzo relativo ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Chiede anche indicazioni circa i tempi riservati a ciascun gruppo sulla base delle predette intese.

Sul profilo relativo ai tempi riservati a ciascun gruppo per l'illustrazione degli emendamenti si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il presidente PESCO, nuovamente il senatore AUGUSSORI (*L-*

SP-PSd'Az), il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) – che ribadisce che la sua parte politica ritiene irrinunciabile che la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 abbia inizio solo dopo che si è integralmente conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del decreto-legge – e ancora il presidente PESCO, che decide di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite e sospendere la seduta.

Il presidente PESCO comunica che l'Ufficio di Presidenza testé conclusosi ha convenuto, a maggioranza, che la seduta di oggi si protrarrà fino a mezzora dopo la mezzanotte e che nella stessa verrà conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'esigenza che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite tenga conto anche dell'esigenza di sospendere la seduta, nel corso del prosieguo della stessa, al fine di consentire la sanificazione degli ambienti dell'aula. Ribadisce poi la contrarietà della propria parte politica a che si proceda alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 dopo la conclusione dell'illustrazione degli stessi, ritenendo invece necessario che si completi prima l'illustrazione degli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del decreto-legge e solo successivamente si proceda alla fase delle votazioni conformemente alla prassi seguita nell'esame in sede referente in Commissione.

Il presidente D'ALFONSO fa presente che la richiesta avanzata dal senatore Tosato deve ritenersi non accoglibile. Anche alla luce del disposto dell'articolo 102, comma 1, del Regolamento, appare infatti evidente la legittimità della scelta di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti ad un articolo subito dopo la conclusione dell'illustrazione degli stessi e l'espressione dei relativi pareri.

Il presidente D'ALFONSO, ricordando che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato non all'unanimità, avverte che si passerà alla votazione della proposta avanzata dal presidente Pesco e che potrà intervenire sul punto un rappresentante per gruppo.

Dopo interventi della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), del senatore DE BERTOLDI (*FdI*), della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), il presidente PESCO precisa che le sei ore circa di tempo a disposizione per il prosieguo seduta saranno orientativamente divise in tre parti uguali, ciascuna dedicata all'illustrazione dei tre gruppi nei quali è possibile dividere gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, e cioè gli emendamenti relativi direttamente all'articolo 1, i subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000 e i subemendamenti relativi al subemendamento 1.1000/3000.

Le Commissioni riunite approvano infine la proposta di organizzazione dei lavori delle stesse nei termini illustrati dalla Presidenza.

Si procede dunque con l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente il contenuto del subemendamento 1.1000/3000/20, le cui motivazioni sono già state oggetto di discussione e sostanziale condivisione in più Commissioni – tra le quali la commissione Sanità –, che riguarda il trattamento assicurativo e il ristoro del personale sanitario e sociosanitario, operante nel settore pubblico e privato, che è deceduto o ha riportato lesioni permanenti a causa della infezione da COVID 19. Auspica quindi che il Governo possa porre rimedio a un *vulnus* che si è venuto a creare a causa del rifiuto opposto dalle compagnie di assicurazione al riconoscimento di un risarcimento agli operatori sopra citati, col presupposto che l'infezione da COVID-19 non rientrerebbe nel concetto di infortunio bensì in quello di malattia, negando di fatto l'equiparazione di tutti gli operatori coinvolti. Una qualche forma di ristoro appare dunque necessaria e urgente. Sottolinea peraltro che il suo Gruppo si è fatto promotore di uno specifico disegno di legge in materia, l'Atto Senato n. 1861, che è in discussione, in sede redigente, presso la 1^a Commissione.

In conclusione sottolinea che il subemendamento andrebbe considerato non oneroso almeno per il periodo dell'emergenza, posto che anche in chiave anticipatrice del riconoscimento dovuto da parte delle compagnie di assicurazione per i sottoscrittori di polizza possono essere utilizzate parte delle risorse già a disposizione del Commissario straordinario nel contesto dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge n. 18 del 2020.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) e AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) (che illustra anche l'emendamento 1.1000/3000/21) e la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma al subemendamento 1.1000/3000/20.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la portata del subemendamento 1.1000/3000/42, che reca misure per le aree colpite da eventi sismici, con particolare riferimento alla ricostruzione di edifici privati.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di quanti minuti disponga ciascun senatore per l'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che, in base al comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, può intervenire uno solo dei presentatori per una sola

volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) invita la Presidenza a non considerare il tempo a disposizione del singolo ma solo quello complessivo stabilito per l'intera fase di illustrazione.

Il PRESIDENTE, in assenza di indicazioni contrarie, accoglie l'invito del senatore Bossi Simone.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) aggiunge la firma al subemendamento 1.1000/3000/530.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma al subemendamento 1.1000/3000/42.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 1.0.61 e richiama l'attenzione del Governo sul subemendamento 1.1000/392, dichiarato improponibile, che riguarda il sostegno ai familiari di imprenditori operanti nel comparto della pesca nei casi di sequestri in alto mare da parte di forze straniere.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di convocare una riunione informale dei Presidenti e dei rappresentanti dei Gruppi per organizzare il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE, valutata la richiesta del senatore Romeo, propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione informale dei Presidenti e dei rappresentanti dei Gruppi.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta sospesa alle ore 19,05, riprende alle ore 19,50.

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione informale che si è appena conclusa nella quale si è manifestata condivisione a concludere l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati e anticipa che le Commissioni riprenderanno i loro lavori domani alle ore 12 per esaminare e votare gli emendamenti selezionati dai Gruppi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla Presidenza di proseguire nell'illustrazione di alcuni emendamenti particolarmente rilevanti dal punto di vista politico.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Romeo.

Interviene quindi il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), che richiama il contenuto degli emendamenti 23.15, 23.16 e 23.29, che riguardano il collegamento da remoto in ambito giudiziario, nonché dell'emendamento 23.32, che attiene ai figli di genitori separati.

Invita quindi la Presidenza a riconsiderare l'improponibilità dell'emendamento 23.36 e sottolinea la rilevanza dell'emendamento 27.0.1, sul rinvio delle udienze causa impedimento dei difensori dovuto a sintomatologia invalidante da COVID-19, nonché degli emendamenti 28.1 e 28.3.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il subemendamento 1.1000/609 del quale raccomanda l'approvazione, sottolineando come lo stesso sia volto a estendere l'operatività delle misure di sostegno previste per le attività di cui all'allegato 1 anche ai centri di revisione degli autoveicoli. Al riguardo evidenzia come, nelle attuali contingenze, si sia determinato un generale fenomeno di rinvio delle revisioni che ha provocato rilevanti difficoltà economiche per gli esercenti le attività in questione – alcuni dei quali rischiano di chiudere – con conseguenti possibili ricadute negative sulla sicurezza della circolazione stradale.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi brevemente soffermato sulle sue proposte emendative recanti interventi a sostegno del settore della ristorazione, richiama più in particolare l'attenzione sul subemendamento 1.1000/3000/555, volto ad estendere alla polizia penitenziaria l'operatività delle misure previste dall'articolo 32-*bis* introdotto dal subemendamento 1.1000/3000.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) illustra il subemendamento 1.1000/3000/12 soffermandosi poi sui subemendamenti 1.3000/197 e 1.3000/198, riguardanti il primo il Fondo emergenze enti locali e il secondo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per il ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci in conseguenza degli eccezionali eventi piovosi del 2 ottobre 2020 che hanno interdetto il transito del tunnel di Tenda.

Segnala poi il subemendamento 1.1000/3000/199, relativo alla previsione di un *voucher* per le case di riposo, e il subemendamento 1.1000/3000/200, volto a consentire l'accesso all'*ecobonus* di cui al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ai proprietari unici di edifici costituiti da più unità immobiliari.

Raccomanda infine all'attenzione dei relatori e del Governo gli emendamenti 27.0.13 e 33.0.28.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma ai subemendamenti 1.1000/3000/197 e 1.1000/3000/198.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) si sofferma in primo luogo sugli emendamenti 12.12 e 12.27, in materia di trattamento di cassa integrazione, passando poi ad esaminare l'emendamento 12.61.

Segnala quindi gli emendamenti 10.0.82, in materia di proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi, e 13.0.9, volto a prevedere che in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto i versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo siano considerati validi e possano essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

Raccomanda infine all'attenzione dei relatori e del Governo il subemendamento 1.1000/3000/573.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il subemendamento 1.1000/176, volto a prevedere, per i mesi di novembre e dicembre 2020, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 e nell'allegato 2.

Si sofferma quindi sul subemendamento 1.1000/201, volto a prevedere che i titolari di utenze o forniture relativi ad immobili inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 – che inviano o hanno inviato entro il 28 febbraio 2021 la richiesta di disattivazione – abbiano diritto gratuitamente a tale disattivazione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi soffermata brevemente sull'emendamento 1.184 (testo 2), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.0.59 (testo 2), in materia di riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 nei comuni colpiti da eventi calamitosi.

Dopo aver richiamato l'attenzione sul subemendamento 1.1000/3000/312 e sul subemendamento 1.000/419 – quest'ultimo in tema di sospensione dei canoni di locazione degli immobili ad uso sportivo – la senatrice sottolinea quindi il rilievo delle problematiche sottese all'emendamento 10.0.84 in materia di proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi.

Segnala da ultimo l'importanza dell'emendamento 8.0.1 in materia di compensazione crediti dell'accollante.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) passa ad illustrare una serie di proposte emendative riferite all'emergenza COVID; in particolare, il subemendamento 1.1000/441 che mira a valorizzare le strutture alternative per la cura a bassa intensità dei malati, nonché 1.1000/138 e 10.0.79.

Tiene a specificare che si tratta di emendamenti volti a migliorare complessivamente la profilassi della pandemia. Aggiunge la firma a 1.1000/3000/20.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), dopo aver esposto le motivazioni sottese ad un gruppo di emendamenti, in particolare il 20.0.148, ed il 10.0.27, riguardanti la detassazione dei contributi, passa ad illustrare un ulteriore pacchetto di emendamenti, che sta particolarmente a cuore al gruppo Lega, riferiti al settore giustizia agli articoli 23 e 24.

Fa poi riferimento agli emendamenti 33.0.27, 10.0.148, 10.0.27 e 5.0.20.

Tiene a precisare che tali proposte emendative hanno lo scopo di porre ordine al «sistema giustizia» nel suo complesso e non comportano alcun onere finanziario per l'erario.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 4.11.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra brevemente alcuni emendamenti, che non comportano alcun costo a carico del bilancio statale, riguardanti, rispettivamente, la tutela dei lavoratori fragili e la regolamentazione prevista dalla legge 104. Presenta l'emendamento 17.0.28 (testo 2).

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di una serie di emendamenti che mirano a riavviare, dopo la pandemia, il settore, di grande rilievo per l'economia nazionale, comprendente circa 50.000 aziende, dei grandi eventi e delle cerimonie.

Un altro gruppo di proposte emendative, spiega la senatrice, attiene, al comparto orafa, che costituisce, come è noto, una punta di lancia del *Made in Italy* a livello mondiale.

Un ultimo pacchetto di emendamenti è relativo, invece, al comparto delle navi minori, ossia di piccolo cabotaggio, che, tuttavia, non va dimenticato.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) illustra brevemente gli emendamenti 5.105, 17.0.24 e 18.0.3.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.0.61 che intende attribuire un riconoscimento monetario a fondo perduto per le famiglie dei pescatori tuttora sequestrati in Libia.

Si tratta di una vicenda umana molto drammatica, per la soluzione della quale rivolge un ulteriore appello al Presidente del Consiglio affinché l'Italia attivi tutti gli strumenti a sua disposizione per liberare questi cittadini.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti: 4.0.10, che conferisce dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti da terremoti pregressi, 20.0.23, che mira a istituire la stanza degli abbracci, una modalità operativa essenziale nella fase post pandemica, e

20.0.30, volto a finanziare le associazioni che realizzano la ricerca per le malattie gravi, come il cancro, la SLA, eccetera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

(al testo del decreto-legge)

G/1994/46/5-6 (già em. 1.108)

GIROTTI, VANIN, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre e del 3 novembre 2020;

considerato che:

l'utilizzo della classificazione ATECO ai fini dell'individuazione delle attività commerciali che hanno subito limitazioni e conseguentemente sostegno a livello economico ha fatto sì che le organizzazioni senza scopo di lucro autorizzate a svolgere attività commerciali con particolari obiettivi di interesse sociale, prive di classificazione ATECO, siano invece rimaste escluse dalle misure di ristoro;

l'ordinamento prevede che le cooperative sociali, cioè le entità che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini possano perseguire tale obiettivo attraverso lo svolgimento di attività commerciali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

tra le attività commerciali che possono essere svolte, in misura sempre accessoria, vi è quella di somministrazione di alimenti e bevande da parte di persone disabili o svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, attività preclusa dalle restrizioni disposte;

impegna il Governo:

a prevedere una forma di aiuto economico per il sostegno di queste specifiche categorie di soggetti la cui attività, di alto valore sociale in favore delle persone più deboli, è stata duramente colpita dalle necessarie

restrizioni imposte per l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

G/1994/47/5-6 (già em. 1.149)

GIROTTI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre e del 3 novembre 2020;

considerato che:

è stato previsto che i contributi a fondo perduto concessi dal decreto-legge in esame, così come anche dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. dl rilancio), spettino ai soggetti che abbiano subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato del mese di aprile, ma tuttavia l'applicazione di tale criterio porta alla penalizzazione di alcune attività, in particolar modo quelle stagionali, il cui fatturato è inevitabilmente legato ad uno specifico periodo dell'anno,

impegna il Governo:

ad introdurre, nei prossimi provvedimenti, ulteriori misure di ristoro per le imprese turistico-recettive e gli stabilimenti termali, anche prevedendo, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, che eventuali contributi possano essere calcolati assumendo a riferimento il fatturato il mese in cui l'impresa avrà subito il maggior danno.

Art. 1.

1.1000/3000/74 (testo 2)

ROSSOMANDO, COLLINA, PITTELLA

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il-capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di attività dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo».

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022».

1.1000/3000/374 (testo 2)

NANNICINI

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sul piano sociale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 6, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente: «gg) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/516 (testo 2)

CONZATTI

Alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.» apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;*
2. *Dopo il comma 1, inserire il seguente.:*

«2. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui capitale sociale eventualmente figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti nelle modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014"».

1.1000/3000/559 (testo 2)

VATTUONE

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«'13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.».

1.1000/3000/5000

I RELATORI

Alla lettera f):

al capoverso Art. 13-ter.5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con scadenza 18 dicembre 2020» con le seguenti: «con scadenza entro il 18 dicembre 2020»;

al capoverso Art. 13-ter.6:

al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 novembre 2020».

Alla lettera g):

al capoverso Art. 15-bis:

ai commi 2, 3, 5, 6 e 10, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge», «data di entrata in vigore della presente disposizione» e «data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrono, con le seguenti: «data del 30 novembre 2020»;

aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Conseguentemente, alla lettera l) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: " All'articolo 15, il comma 9 è soppresso"».

Alla lettera i):

al capoverso Art. 19-ter.2:

al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a far data dal 24 novembre 2020».

Alle lettera m)

al capoverso Art. 31-ter.6:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020»;

al capoverso Art. 31-ter.8:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020».

Alla lettera s):

al capoverso Art. 34:

al comma 4, sostituire le parole: «commi 5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «commi 5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: «5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, lettera t), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 9 novembre 2020»;

al comma 9 (rinumerato comma 11), primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8» inserire le seguenti: «del citato articolo 265».

1.1000/5000

I RELATORI

alla lettera c) (Art. 3):

al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, che assume la denominazione di "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

aggiungere il seguente capoverso:

«Conseguentemente, al comma 1, le parole: "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

alla lettera f) (Art. 9):

al numero 1), sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1»;

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: "indicate nella tabella di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1».

alla lettera g), capoverso Art. 9-bis:

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;

Conseguentemente, alla lettera f), (Art. 9)

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020"».

alla lettera l):

al capoverso Art. 13-quater:

al comma 3, dopo le parole: «Le risorse del fondo» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2» *e sostituire le parole:* «del fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «del fondo di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le parole: «finalità previste dal comma 1» *con le seguenti:* «finalità previste dal comma 2».

al capoverso Art. 13-quinquies:

al comma 2, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

al comma 5, sostituire le parole: «La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente» con le seguenti: «La fruizione del bonus di cui al presente articolo».

al capoverso Art. 13-nonies:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto» con le seguenti: «entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera m):

al capoverso Art. 16-ter:

al comma 1, capoverso Art. 58-bis, comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera o):

al capoverso Art. 19-bis:

al comma 1, capoverso 16-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «Le ordinanze di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «Le ordinanze di cui al secondo periodo» e, al quinto periodo, sostituire le parole: «L'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente» con le seguenti: «L'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo»;

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive».

alla lettera p):

al capoverso Art. 22-bis:

al comma 3, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

alla rubrica, sostituire le parole: «chiusura delle scuole» con le seguenti: «sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole»;

al capoverso Art. 22-ter:

al comma 3, sostituire le parole: «nonché per le residue risorse» con le seguenti: «nonché per l'utilizzo delle residue risorse.».

1.5000

I RELATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetti riportati nell’Allegato 1» con le seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1».

Al comma 5, sostituire le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» con le seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito».

Al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» inserire le seguenti: «nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3.**3.5000**

I RELATORI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione».

Art. 8.**8.5000**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «riportati nella tabella di cui all’Allegato 1» con le seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1».

Art. 9.**9.5000**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» con le seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Art. 10.**10.0.95 (testo 2)**

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare più efficacemente le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, dal 1° gennaio 2021 tutte le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono raddoppiate nell'importo e nella durata.

10.0.119 (testo 2)

DELL'OLIO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «all'articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «commi 1 e 3».

Art. 12.**12.112 (testo 2)**

BRIZIARELLI, PITTONI, ALESSANDRINI, BORGONZONI, SAPONARA, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Al fine di erogare un ristoro alle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che operano nel settore scolastico nella forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB), per le spese sostenute in favore del personale nelle fasi di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, deliberate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020, finalizzato ad erogare contributi alle istituzioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli istituti.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.5000

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

Art. 13.

13.0.10 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul piano occupazionale, nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

Art. 15.**15.5000**

I RELATORI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Art. 20.**20.0.9 (testo 3)**

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, per l'anno accademico 2021/2022, è riconosciuto, agli atenei che hanno attivato corsi di laurea in infermieristica nell'anno accademico 2020/2021, un contributo straordinario pari a 6.500 euro per ogni posto aggiuntivo rispetto alla programmazione attuale entro il numero massimo di 24.000 posti complessivi su base nazionale.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 52 milioni di euro, ripartiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

Art. 22.

22.5000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici"».

22.0.30 (testo 2)

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno agli enti del Terzo settore)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le attività degli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che operano raccolte di fondi per la ricerca scientifica attraverso la vendita di prodotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, dalla dotazione di 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2021, finalizzato ad erogare contributi in favore dei medesimi Enti per consentire la prosecuzione dei progetti di ricerca in corso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Art. 29.

29.5000

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Art. 30.

30.5000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Al comma 6, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» con le seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1».

Art. 33.**33.0.17 (testo 3)**

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga dei termini di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività dell'impresa, con domanda motivata del soggetto interessato, presentata nei 20 giorni antecedenti alla scadenza originaria in carta semplice ed esente dal pagamento di bolli e imposte comunque denominate, può essere richiesta all'amministrazione o ente competente, la proroga per la durata di novanta giorni dei termini finali per l'esecuzione o l'attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati all'esito di procedimenti avviati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Ai fini del riconoscimento della proroga dei termini attuativi di cui al comma 1, l'amministrazione valuta se il ritardo discende da motivazioni connesse ovvero dipendenti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la stessa si considera accolta. La richiesta formulata ai sensi del comma 1 può essere respinta ove la proroga leda diritti soggettivi di terzi costituzionalmente tutelati e che risultino motivatamente prevalenti rispetto alle cause connesse all'emergenza da Covid-19 esplicitate ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori e di natura pecuniaria, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza e incolumità, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente.».

Coord. 1

I RELATORI

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni.»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;

alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;

alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;

al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 15:

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio»;

al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;

al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;

al comma 5, le parole: «decreto legge n.104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70,»;

il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

il comma «4» è rinumerato comma «3».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata».

All'articolo 23:

al comma 5, sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata»;

al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° dicembre»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;

alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;

al comma 4, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;

al comma 4, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto»;

al comma 2, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All' articolo 257».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «all'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3.

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI